

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3[^]

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dr. Isabella Mariani Presidente rel

Dr. Patrizia Pompei Giudice

Dr. Silvia Governatori Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento n.62-2012

domanda per l'ammissione a concordato preventivo avanzata da

[REDACTED]

premessi che:

successivamente a istanza di fallimento avanzata dal PM in sede a seguito di esposto dei sindaci della società, la [REDACTED] presentava prima domanda per l'ammissione al cd concordato preventivo in bianco, e successivamente, in data 28 gennaio 2013, depositava proposta e piano di concordato preventivo con cessione dei beni, proponendo ai creditori il pagamento della totalità delle prededuzione e dei privilegi, e di una percentuale dei crediti chirografari, percentuale dipendente dalla entità del debito escutibile per garanzie prestate dalla proponente il concordato, in favore di società del gruppo. Più in particolare evidenziava che le passività proprie della [REDACTED] erano pari a circa 8 milioni di euro, ma si elevavano di circa 15 milioni per fidejussioni prestate a fronte di esposizioni effettive delle società obbligate principali, di oltre 8 milioni.

[Handwritten signature]

Tra le attività, mentre procedeva a svalutazione dei crediti avanzati verso società collegate e genericamente facenti parte del gruppo [redacted], appostava al valore effettivo il credito di finanziamento avanzato verso [redacted] e [redacted] per Euro 365.000,00 circa.

La società veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale del 6 febbraio 2013.

Il Commissario Giudiziale depositava relazione in data 2 aprile 2013 alla quale seguiva la fissazione della udienza in CDC ai sensi dell'art. 173 l. fall., con contestuale sospensione della adunanza dei creditori.

Alla udienza del 24 aprile 2013 la [redacted] presentava memoria difensiva con allegazioni documentali, mentre il PM insisteva nella istanza di fallimento. Successivamente il 29 aprile 2013 veniva depositato allegato di documenti da parte della proponente, che tuttavia non può essere oggetto di esame perché tardivamente fatto pervenire al Giudicante, successivamente alla stessa decisione in Camera di Consiglio.

Vanno pertanto esaminate, alla luce del disposto dell'art. 173 l. fall., le allegazioni del CG e le difese sui singoli punti svolte dalla [redacted].

Il CG ha enunciato diversi motivi che a suo parere integrano la ipotesi di cui all'artt. 173 l.cit.:

1. la assenza di una causa attiva a favore della [redacted] menzionata nel piano, ma non effettivamente sussistente; in particolare mentre il proponente aveva indicato la sussistenza di due posizioni attive verso il Comune di [redacted] per cause instaurate da [redacted], creditrice verso il Comune e debitrice verso la [redacted], indicava il CG che contrariamente all'assunto della [redacted] e

2 Ull

dell'attestatore non erano provate le due posizioni assistite da sentenza positiva , una per circa due milioni di Euro, ed una per E 1. 100.000.

Replicava a tale contestazione la società deducendo che la seconda controversia era rappresentata dalla domanda azionata anche in Cassazione con controricorso per una ulteriore domanda di condanna a titolo risarcitorio.

Deve concludersi all'esito della lettura della proposta e dell'attestazione che la non felice descrizione della lite sussistente tra il Comune di [REDACTED] e [REDACTED] , in effetti non enunciava specificamente la pendenza di due cause ma la l'esistenza di due voci di credito azionate verso il Comune. Ne consegue che nessun attivo inesistente era stato dedotto.

2. Il CG deduce che la [REDACTED] ha omissso di menzionare una controversia passiva che la oppone al Comune di [REDACTED] scaturente da un d.i. emesso contro l'obbligato principale [REDACTED] e contro la [REDACTED] come garante (oltreché la [REDACTED]) per l'importo di 2 milioni di euro. Deduce altresì che è omessa anche la indicazione della obbligazione fideiussoria base del d.i. , nonostante essa risultasse chiaramente dal contratto concluso col Comune di [REDACTED] in data 12 dicembre 2001. Controreplica la [REDACTED], argomentando l' irrilevanza della omissione da parte della proponente. La ingiunzione del Comune di [REDACTED] trova titolo nel medesimo contratto azionato da [REDACTED] contro il Comune di [REDACTED] di cui al punto 1. Arguisce la [REDACTED] che, poiché la Corte di Appello di Bologna ha statuito l'inadempienza del Comune di [REDACTED] e essendo verosimile la reiezione del ricorso in Cassazione presentato dallo stesso Comune, ne conseguirà l'automatica caducazione del decreto ingiuntivo promosso dallo stesso Comune . Viceversa, l'accoglimento del ricorso priverà di ogni fondamento la

domanda di concordato conseguendone ancora la irrilevanza del debito fideiussorio.

L'argomentazione seguita dalla proponente il concordato non è condivisibile.

Nel piano di concordato deve essere descritta con fedeltà la situazione dell'attivo e del passivo concordatario come si prospetta sulla base degli atti esistenti, senza omettere informazioni al Tribunale e al ceto creditorio sulla base di ipotesi non esplicitate. La [REDACTED] era stata convenuta in giudizio dal Comune di [REDACTED] sulla base di una fideiussione prestata in favore di [REDACTED] per il rilevante importo di oltre due milioni e mezzo di euro. La pendenza di tale causa non è stata rilevata e ancor prima non è stato indicato il debito per garanzia verso il Comune di [REDACTED], né in sede di proposta né in sede di attestazione, avendo anche l'attestatore completamente ommesso di indicare la sussistenza sia della fideiussione, sia della causa che su di essa si basava. Nel caso di specie la fideiussione già azionata non è stata enunciata tra il passivo poiché (ex post) si è ritenuto che se la fideiussione non era azionabile ne sarebbe conseguita la insussistenza della posta passiva e, nel caso opposto, il concordato comunque non poteva essere ottemperato.

Occorre quindi valutare se la fattispecie come descritta rientri nella ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 173 l. fall. ed in particolare se essa rientri nella commissione di atti di frode idonea alla revoca del concordato.

Deve ritenersi (col conforto della giurisprudenza sul punto) che concretino atti di frode gli atti obiettivamente idonei a ingannare il ceto creditorio sulla effettiva portata delle poste attive e passive del concordato, così creando una rappresentazione distorta che non consente una valutazione corretta ai fini di un voto informato.



La mancata rappresentazione della sussistenza di una fideiussione azionata per 2 milioni e mezzo ^{di euro} non pone il ceto creditorio nella possibilità di valutare non solo la soccombenza sulla posta attiva di E 500.000 (derivante dalla causa denunciata e pendente in cassazione) ma sull'esito eventualmente negativo per somma assolutamente maggiore e idonea a inficiare del tutto l'esito del concordato. Non è rimesso al giudizio del proponente la valutazione della incidenza dell'esito della causa sulle sorti del concordato (come effettuato in sede di difesa nella memoria 24 aprile 2013), ma il fatto deve essere correttamente rappresentato ai creditori come fatto che incide sul processo valutativo rimesso ai creditori e di cui il tribunale è garante, posto che la sussistenza del debito era in grado di influenzare la stessa fattibilità del piano (atteso che la percentuale offerta ai creditori chirografari era estremamente bassa) ~~e doveva pertanto necessariamente essere portata alla attenzione dei creditori.~~ La irrilevanza della fideiussione e della causa giudiziaria era giudizio che doveva essere formulato dal ceto creditorio il quale doveva essere posto in grado di valutare la ipotesi della soccombenza nella causa di opposizione con conseguente incremento del debito della ██████████ per la garanzia prestata. In sintesi il proponente non può omettere di fornire informazioni sulle poste passive ed attive, sulla base di giudizi di irrilevanza dell'informazione che non gli spettano, ma che sono devoluti al Tribunale e ai creditori.

A tenore della giurisprudenza più recente: " Gli "altri atti di frode" previsti dell'articolo 173, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) non sono necessariamente quelli da ritenersi tali da un punto di vista civilistico (contratti in frode alla legge, con causa o motivo illecito, simulati ovvero soggetti a revocatoria) o da un punto di vista penalistico (ipotesi previste dagli articoli 216 e seguenti R.D. n. 267/1942 - legge fallimentare) bensì quelli

5 *W*

che, per quanto dotati di una portata interna, alla procedura concorsuale, siano nondimeno finalizzati a frodare le ragioni del ceto creditorio, nel senso di inficiare il percorso formativo del consenso che i creditori sono chiamati ad esprimere sulla proposta. Si tratta, in sostanza, di quegli atti che consentono di prospettare ai creditori, al fine di ottenerne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice.": Così Trib. Siracusa, 20/12/2012 ; "Le condotte che, in base al primo comma dell'art. 173, legge fallimentare - R.D. n. 267/1942 - assumono rilievo per la revoca del concordato sono quelle poste in essere nel periodo precedente al deposito della domanda di ammissione alla procedura e la loro rilevanza, ai fini della revoca, è indipendente dall'eventuale fine ingannevole preordinato a conseguire ingiusti vantaggi mediante la procedura concordataria.": Trib. Monza, 02/11/2011; "La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 legge fallimentare - R.D. n. 267/1942 -, possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal commissario giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta.": Trib. Udine, 30/09/2011.

6 

3. Analoga portata decettiva (seppure evidentemente di minore rilevanza pratica) è la omissione (ancora una volta sia in sede di proposta che di attestazione) della indicazione di un contratto di leasing riguardante vettura non in uso al liquidatore .
4. Infine occorre valutare l'aspetto relativo al c.d. contratto di cessione del debito , da parte di numerose società correlate , alla [redacted] avvenuta in data 16 marzo 2011 ed allegata dal CG al doc. 10 . Con tale cessione, la [redacted] ha assunto il debito pari ad oltre 800.000 euro, che [redacted] ([redacted]) vantava nei confronti della totalità del [redacted] . I crediti della [redacted] che ne sono derivati sono stati oggetto di totale svalutazione in sede di concordato, attesa la situazione di illiquidità che è propria di tutte le società del gruppo, e pertanto il credito effettivamente non è stato appostato. Tuttavia la fonte di tale credito e la operazione che ne è alla base , è stata taciuta dal proponente. Il documento risulta prodotto solo dal CG . La denuncia del Collegio sindacale posta a base della istanza di fallimento non menziona tale ipotesi. La genesi del credito verso le correlate si trae come informazione solo dalla relazione sindacale allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2011 laddove i sindaci stigmatizzano l'eccessivo indebitamento della [redacted] verso 13 società del gruppo e " il pericolo che per salvare altre società la proprietà del gruppo stava rischiando di compromettere l'esistenza anche di [redacted] [redacted] sana dal p.d.v. gestionale ed ancora capace di produrre utili " .

In pratica il credito acquistato nel marzo del 2011 viene totalmente svalutato in sede di proposta di concordato all'inizio del 2013.

La informazione delle ragioni alla base dell'indebitamento della [REDACTED] non è esplicitata nel piano (e tantomeno nell'attestazione) , ma contenuta nelle pieghe della informativa del PM. Ciò non ha posto il ceto creditorio nella possibilità di valutare il comportamento dell'imprenditore sia in termini di eventuale azione revocatoria che di responsabilità, e anche questa notazione, lungi dal concretare analisi sulla meritevolezza dell'imprenditore all'accesso alla procedura, concreta distorta informazione al ceto creditorio.

Deve quindi ritenersi che si siano effettivamente verificati atti di frode idonei a comportare, ai sensi dell'art. 173 l. fall., la revoca alla ammissione del concordato.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentato da [REDACTED] in liquidazione in persona del liquidatore [REDACTED] nato a [REDACTED] l. [REDACTED]

